Pubblicato il 18/01/2021

**N. 00015/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00001/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2020, proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Terracina Vela Club, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Malinconico, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata avvgiovannimalinconico@puntopec.it;

***contro***

Comune di Terracina (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall’avv. Lina Vinci dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Terracina, piazza Municipio 1;

***per l’annullamento***

1) della nota del Comune di Terracina prot. n. 58088 del 10 ottobre 2019, notificata il successivo giorno 14, con la quale è stato ingiunto all’associazione sportiva ricorrente lo sgombero della porzione dell’area demaniale marittima di via del Molo da essa detenuta, giuste determinazione dirigenziale n. 1253 del 16 dicembre 2014 e convenzione rep. n. 710/CONV del 6 novembre 2015 con scadenza 31 dicembre 2017;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 13 dicembre 2019 e depositato il 2 gennaio 2020, l’Associazione sportiva dilettantistica Terracina Vela Club ha impugnato l’ordinanza con cui l’Amministrazione civica le ha intimato lo sgombero dell’area demaniale marittima (pari a una superficie di mq 950,00, oltre a locali in muratura di mq 171,00), da essa detenuta sulla base di una subconcessione stipulata con il medesimo ente locale ai sensi dell’art. 45-*bis*, cod. nav., giuste determinazione dirigenziale n. 1253 del 16 dicembre 2014 e successiva convenzione rep. n. 710/CONV del 6 novembre 2015 con scadenza al 31 dicembre 2017;

Considerato, in particolare, che parte ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione dell’art. 4, comma 3, della suddetta convenzione del 6 novembre 2015, oltre a eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione e sviamento, poiché il Comune di Terracina non si sarebbe attenuto ai criteri ivi indicati per disporre il rinnovo dell’affidamento e, in particolare, non avrebbe svolto alcuna verifica della qualità dei servizi offerti dall’associazione ricorrente, non dando neppure seguito alle istanze da essa formulate al riguardo, ordinando lo sgombero dell’area con la sola motivazione della cessazione degli effetti del titolo;

II) violazione dei principi di buon andamento, legittimo affidamento e leale collaborazione, non avendo il Comune ancora concluso i procedimenti azionati dall’associazione ricorrente e relativi all’area da sgomberare (uno relativo al rinnovo della citata subconcessione, avviato il 5 aprile 2017, l’altro per la temporanea utilizzazione dell’area, che ha preso avvio dall’istanza del 23 gennaio 2018);

III) violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, giacché il Comune di Terracina avrebbe inopinatamente preferito sgomberare un’area attualmente in uso per un’attività socialmente utile, che costituisce solo una porzione minima di una più ampia estensione demaniale, per riservarne integralmente l’uso per futuri e solo teoricamente possibili eventi da organizzare;

IV) violazione del principio di c.d. sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost., dato che lo sgombero gravato impedirebbe un’iniziativa di cittadini associati rivolta ad un’attività di pubblico interesse;

Ritenuto in via preliminare che, contrariamente a quanto eccepito in via preliminare dal Comune di Terracina, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché nel caso in esame non è in contestazione la natura pubblica dell’area, ma si verte in tema di legittimità di un atto di esercizio dell’autotutela demaniale, cioè dell’esercizio di poteri pubblicistici volti al recupero unilaterale della disponibilità di un bene immobile senza dover ricorrere all’ordine di un giudice, come sarebbe costretto a fare un qualunque altro privato proprietario (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018 n. 2688; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 27 aprile 2020 n. 732);

Ritenuto che il primo mezzo di impugnazione sia destituito di fondamento poiché: *a)* al 10 ottobre 2019, data di adozione dell’ordine di sgombero qui gravato, la convenzione conclusa tra il Comune di Terracina e l’associazione ricorrente era già scaduta da quasi due anni, sì che la ricorrente aveva la detenzione dell’area ormai *sine titulo*; *b)* l’art. 4 della stessa convenzione del 6 novembre 2015 prevede, in prima battuta, la facoltà dell’Amministrazione civica, alla scadenza del titolo, di procedere a un nuovo affidamento della stessa a mezzo di selezione pubblica, anche come parte di una più vasta area demaniale marittima gestita dall’Amministrazione civica sulla base della concessione n. TE-043; *c)* la possibilità di rinnovo del precedente affidamento è ipotesi recessiva rispetto all’esperimento della selezione pubblica e, se fosse stata perseguita, avrebbe effettivamente reso necessaria la valutazione della qualità dei servizi resi dal club velico ricorrente; *d)* la procedura selettiva in discorso risulta essersi svolta sulla base della deliberazione di Giunta municipale n. 169 del 2 agosto 2018 e del susseguente avviso pubblico prot. n. 60362 dell’11 ottobre 2018, ma ad essa l’odierna ricorrente non ha partecipato; *e)* di tali intendimenti del Comune di Terracina il circolo velico ricorrente era consapevole sin dalla ricezione della nota municipale prot. n. 16516 del 6 marzo 2018;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso non possa trovare accoglimento, poiché il Comune resistente ha riscontrato le richieste inoltrate dall’associazione ricorrente con la citata nota prot. n. 16516 del 6 marzo 2018, in cui è chiaramente rappresentato che l’Amministrazione civica “*pur dando atto degli scopi sociali perseguiti*” da detto circolo velico, nondimeno “*ha deciso di valutare le stesse in relazione ad un uso più ampio ed organico dell’intera area in concessione al fine di ottimizzarne la fruizione*”, esprimendo così una volontà di segno evidentemente incompatibile rispetto all’accoglimento delle richieste da esso formulate, che non è stata a suo tempo contestata in giudizio;

Ritenuto che pure il terzo ordine di censure non possa essere favorevolmente scrutinato poiché le scelte sulla concessione a privati dei beni pubblici hanno natura ampiamente discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2016 n. 892; TAR Sardegna, sez. I, 15 giugno 2017 n. 405; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 28 novembre 2016 n. 1820) e parte ricorrente non ha dedotto, né tantomeno comprovato, l’esistenza di specifici profili di eccesso di potere che rendano illegittima la concreta scelta dell’Amministrazione civica di disporre dell’immobile di cui è causa nel senso sopra illustrato, restando del tutto non dimostrato che “*l’utilizzo dell’area da parte del Club Vela è l’unico strumento che consente un efficace ed economico sfruttamento della zona*”;

Ritenuto, infine, che nemmeno l’ultimo motivo di ricorso possa trovare accoglimento, dato che, come ben rilevato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, comma 4, Cost., appare aver informato proprio la scelta gestoria cui lo sgombero oggi impugnato è ancillare, atteso che all’esito della prefata procedura selettiva per l’individuazione di un nuovo subconcessionario, l’area demaniale marittima *de qua* sarà oggetto di importanti interventi di manutenzione e miglioria a cura del privato;

Ritenuto che, stanti le particolarità del caso, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Valerio Torano** |  | **Antonio Vinciguerra** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO